



CONSORZIO "RENOILS"

REGOLAMENTO PER LE DECISIONI DI CATEGORIA

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) **Consorzio:** Il "CONSORZIO *RenOils*", con sede in Roma, Piazza di Campitelli, 3 - 00186 ROMA e con una sede operativa in Comune di Buccinasco (MI), viale Lazio n. 95, codice fiscale 97906160581 e P. IVA 14369841003;
 - b) **Statuto:** lo statuto del Consorzio approvato con atto pubblico del 5.10.2016 Repertorio n. 4196 Raccolta n. 2539 a rogito notaio dott. Umberto Scialpi ed attualmente in vigore;
 - c) **Assemblea:** l'Assemblea dei consorziati composta dalle imprese ammesse a partecipare al Consorzio – direttamente o per il tramite delle proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, raggruppamenti e consorzi di imprese - secondo le modalità ed alle condizioni previste dallo Statuto, in ragione della loro appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 dello Statuto;
 - d) **Presidente:** il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - e) **Vicepresidente:** I Vicepresidenti del Consorzio, componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - f) **Amministratori:** I componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che non ricoprono la carica di Presidente o di Vicepresidente del Consorzio;
 - g) **Categoria dei Consorziati:** ciascuna delle categorie in cui sono suddivise le imprese ammesse a partecipare al Consorzio che, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 dello Statuto, si dividono in: 1. - imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; 2. - imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti; 3. - imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; 4. - imprese di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, disciplina le modalità con le quali ciascuna Categoria dei Consorziati adotta le decisioni ad essa assegnate dallo Statuto.

CAPO II - Procedure generali

Art. 3 – Coordinatore della Categoria dei Consorziati

1. In occasione dell'Assemblea convocata per la nomina ed elezione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, ogni categoria nomina un coordinatore dei consorziati, d'ora innanzi

indicato come “Coordinatore”.

2. La nomina del Coordinatore è deliberata con decisione assunta all'unanimità dei consorziati della Categoria presenti in Assemblea.
3. Il Coordinatore è nominato tra i rappresentanti dei consorziati appartenenti alla Categoria presenti in Assemblea, e può anche essere scelto tra coloro che sono componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
4. Il Coordinatore non ha alcun potere decisionale, ma solo la funzione di organizzare le attività necessarie affinché gli appartenenti a ciascuna Categoria dei Consorziati possano assumere le decisioni ad essi riservati dallo Statuto.
5. Il Coordinatore esercita le prerogative previste dal presente regolamento di sua iniziativa, su richiesta del Presidente del Consorzio ovvero quando riceve, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, una richiesta congiunta un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione Categoria dei Consorziati di appartenenza, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dei consorziati con indicazione dell'argomento da sottoporre alla decisione.

Art. 4 – Procedura per l'assunzione delle decisioni mediante riunione

1. Il Coordinatore convoca la riunione dei consorziati appartenenti alla categoria, d'ora innanzi “Riunione di Categoria”, ogni qualvolta vi è necessità di assumere una decisione riservata dallo Statuto alla singola Categoria dei Consorziati.
2. Ogni qualvolta è convocata un'Assemblea del Consorzio parimenti si considera convocata anche Riunione di Categoria.
3. La convocazione della Riunione di Categoria – che contiene l'argomento da sottoporre alla decisione - è comunicata dal Coordinatore con un preavviso di almeno quindici (15) giorni con qualsiasi modalità, purché agli atti risulti che il consorziato ha ricevuto notizia.
4. Le Riunioni di Categoria hanno luogo nella sede del Consorzio e i consorziati possono partecipare anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; della riunione e della decisione assunta è predisposto verbale sottoscritto dal Coordinatore e da uno rappresentanti dei consorziati presenti.
5. Le decisioni si intendono validamente assunte con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote presenti alla riunione.
6. La decisione così assunta è comunicata dal Coordinatore al Presidente del Consorzio mediante posta elettronica certificata, allegando copia del verbale della riunione, ai fini della sua immediata esecuzione.
7. Il consorziato che non partecipa alla Riunione di Categoria non può contestare la decisione, salvo il caso in cui lamenti la mancata convocazione.

Art. 5 – Procedura per l'assunzione delle decisioni mediante consultazione scritta

1. In alternativa alla Riunione di categoria, i consorziati possono esprimere le proprie decisioni

mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

2. In tali casi, il Coordinatore formula una “proposta”, nella forma di documento informatico, da inviarsi mediante posta elettronica certificata a tutti i consorziati, indicando l’oggetto della proposta decisione e le sue ragioni.
3. I consorziati - con documento informatico da inviarsi al Coordinatore mediante posta elettronica certificata entro il termine indicato nella proposta stessa - possono esprimersi sulla proposta di decisione con la formula di “favorevole” o di “contrario”, non essendo ammessa l’“astensione”.
4. La proposta di decisione è approvata con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote dei consorziati che hanno partecipato alla consultazione.
5. La decisione si intende formata allo scadere del termine indicato nella proposta.
6. La decisione così assunta è comunicata dal Coordinatore a tutti i consorziati ed al Presidente del Consorzio, mediante posta elettronica certificata, ai fini della sua immediata esecuzione.
7. Il consorziato che non partecipa alla consultazione è considerato “favorevole” alla decisione e non può contestarla, salvo il caso in cui lamenti la mancata ricezione della posta elettronica certificata contenente la “proposta” di decisione.

Art. 6 – Decisioni in materia di comunicazione esterna (art. 7 dello Statuto)

1. Ai sensi dell’art. 7 comma 2, lettera f), dello Statuto nessun consorziato può assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi e l’attività del Consorzio, senza un preventivo coordinamento con il Consiglio di Amministrazione o con la categoria di appartenenza.
2. Pertanto, qualora un consorziato intenda porre in essere iniziative di comunicazione esterna che possano coinvolgere in maniera diretta interessi e/o attività del Consorzio, ha l’onere di informare il Consiglio di Amministrazione o il Coordinatore.
3. Il Consiglio di amministrazione può, entro 7 giorni dalla ricezione dell’informazione, opporsi motivatamente alla esecuzione dell’iniziativa di comunicazione ovvero indicare una serie di direttive di adeguamento dell’iniziativa per coordinare gli interessi del Consorzio con quelli del consorziato; in difetto di opposizione o richiesta di adeguamento da parte del Consiglio di Amministrazione nel termine sopra indicato l’iniziativa di comunicazione si intende approvata.
4. Nel caso in cui - nonostante l’opposizione o la richiesta di adeguamento non adempiuta - il consorziato dia comunque corso all’iniziativa di comunicazione il Consorzio può irrogare al consorziato inadempiente una sanzione pecuniaria fino al 1 % del proprio fatturato rilevato dal Consorzio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
5. Il fatto, se ritenuto di rilevante gravità, può comunque costituire motivo per proporre l’esclusione del consorziato, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

Art. 7 – Decisioni per la richiesta di convocazione dell’Assemblea (art. 15 dello Statuto)

1. I consorziati, anche singolarmente, che, non rappresentando congiuntamente un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per la Categoria dei Consorziati, intendono promuovere l'esercizio del diritto alla convocazione dell'Assemblea del Consorzio, devono inviare specifica richiesta al Coordinatore indicando gli argomenti da trattare.
2. Il Coordinatore informa tutti i consorziati appartenenti alla categoria entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto, i consorziati possono inoltrare la richiesta direttamente ai consorziati appartenenti alla categoria.
3. Il Coordinatore avvia la procedura della decisione con le modalità stabilite nel presente regolamento al fine di verificare se un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio per la Categoria dei Consorziati intende aderire alla proposta.

Art. 8 - Decisioni per la indicazione di un componente del Consiglio di Amministrazione da cooptare (art. 20, comma 2, dello Statuto)

1. Ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla cooptazione di un componente, il Presidente del Consorzio invita il Coordinatore, della quale il consigliere venuto a mancare era espressione e rappresentante, a indicare il sostituto.
2. La richiesta di indicare il sostituto va inviata a mezzo posta elettronica al Coordinatore, che informa tutti i consorziati appartenenti alla categoria.
3. Il Coordinatore avvia la procedura della decisione con le modalità stabilite nel presente regolamento.
4. La decisione può ricadere tra uno dei candidati della lista presentata dalla categoria per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
5. Qualora, entro 90 giorni dalla richiesta dal parte del Presidente, la Categoria dei Consorziati non abbia assunto la decisione, il Coordinatore è legittimato ad indicare come sostituto quello che tra i candidati della lista presentata dalla categoria per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione aveva riportato, dopo l'eletto, il maggior numero di voti.

Art. 9 – Decisioni per la decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione (art. 20, comma 4, dello Statuto)

1. Ogni qual volta un consorzio intende promuovere la decisione per la decadenza di un componente del Consiglio di Amministrazione eletto come espressione ed in rappresentanza della Categoria dei Consorziati alla quale appartiene, deve inviare specifica richiesta al Coordinatore.
2. La richiesta, da inviarsi a mezzo posta elettronica, deve contenere le ragioni ed i motivi della istanza di decadenza, indicando i comportamenti che si contestano al componente del Consiglio di Amministrazione di cui si chiede la decadenza.
3. Il Coordinatore deve informare tutti i consorziati appartenenti alla categoria entro 5 giorni dalla richiesta; in difetto, il consorzio può inoltrare la richiesta di decadenza direttamente ai consorziati appartenenti alla categoria.
4. Il Coordinatore avvia la procedura della decisione con le modalità stabilite nel presente regolamento.



Art. 10 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono attuative delle norme dello Statuto e devono essere interpretate in conformità a quanto in esso previsto.
2. Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle altre normative in materia, in quanto compatibili.